

110. Aver fatto partecipare alla gara, anche con funzioni di Assistente di parte, Atleti o Dirigenti squalificati:

- a) perdita della gara e ammenda € 35,00;
- b) 1^a recidiva: perdita della gara e ammenda € 50,00;
- c) 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

111. Aver fatto partecipare Soci a una o più gare in contrasto con quanto previsto dagli articoli 16 e 17 RA:

- a) perdita della gara e ammenda € 50,00;
- b) 1^a recidiva: perdita della gara e ammenda € 75,00;
- c) 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

112. Aver fatto partecipare alla gara, anche con funzioni di Assistente di parte, Atleti o Dirigenti con documento contraffatto o alterato:

- a) perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda € 50,00;
- b) 1^a recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda € 75,00;
- c) 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

113. Casi in cui l'Arbitro interrompa la gara o la prosegua pro forma ai sensi dell'articolo 64 RA:

- a) perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00;
- b) 1^a recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 100,00;
- c) 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

114. Illecito sportivo (art. 19 RD):

- a) perdita della gara, da 1 a 5 punti di penalizzazione e ammenda € 100,00;
- b) 1^a recidiva (anche in diverse annate): esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

115. Omessa segnalazione di fatti o atti costituenti illecito sportivo (art. 20 RD):

- a) ammenda € 75,00;
- b) ulteriori recidive: ammenda € 100,00.

SEZIONE IV - COMPORAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DI SOSTENITORI AL SEGUITO

116. Offese gravi e ripetute nei confronti di Soci:

- a) ammenda € 10,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

117. Atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di Soci:

- a) ammenda € 25,00;
- b) 1^a recidiva: ammenda € 50,00;
- c) 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

118. Atti di violenza nei confronti di sostenitori avversari:

- a) ammenda di € 40,00;
- b) 1^a recidiva: ammenda di € 60,00;
- c) 2^a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00;
- d) 3^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

119. Atti di violenza nei confronti di Soci:

- a) ammenda € 50,00;
- b) 1^a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 75,00;
- c) 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. Qualora l'atto sia commesso nei confronti di Dirigenti Uisp o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni:
- d) perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 75,00;
- e) 1^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

Sezione V - COMPORAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DEI PROPRI SOCI

120. Mancata assistenza nei confronti di Soci aggrediti:

- a) ammenda € 10,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

121. Inadempimento agli obblighi previsti dall'articolo 62 RA sull'ordine pubblico:

- a) ammenda € 25,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

122. Proteste vivaci nei confronti di Ufficiali di gara (art. 13 RD):

- a) ammenda € 5,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 5,00 rispetto alla precedente ammenda.

123. Offese nei confronti di Soci o del pubblico (art. 14 RD):

- a) ammenda € 10,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

124. Atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di Soci o del pubblico (art. 15 RD):

- a) ammenda € 15,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 15,00 rispetto alla precedente ammenda.

125. Atti di violenza nei confronti di Soci o del pubblico (art. 17 RD):

- a) ammenda € 25,00;
- b) 1^a recidiva: ammenda € 50,00;
- c) 2^a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 100,00;
- d) 3^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. Qualora l'atto sia commesso nei confronti di Dirigenti Uisp o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni.
- e) perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 100,00;
- f) 1^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

Capo II – PREVISIONI A CARICO DEI SOCI**Sezione I – COMPORAMENTI ANTIREGOLAMENTARI****126. Terza ammonizione in gare differenti (art. 45/b RD):**

- 1 giornata di squalifica.

127. Espulsione per somma di ammonizioni in campo:

- 1 giornata di squalifica.

128. Proteste o/e comportamenti irraguardosi nei confronti degli Ufficiali di gara (art. 13 RD):

- da 1 a 3 giornate di squalifica.

129. Offese, ingiurie (art. 14 RD):

- da 1 giornata a 2 mesi di squalifica.

130. Atti gravemente offensivi (spunto) (art. 14 RD):

- da 1 a 3 mesi di squalifica.

Sezione II - COMPORTAMENTI VIOLENTI

131. Atteggiamenti minacciosi semplici (art. 15 RD):

- da 2 a 4 giornate di squalifica.

132. Atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi (art. 15 RD):

- da 3 giornate a 2 mesi di squalifica.

133. Scorrettezza in azione di gioco (art. 16 RD):

- da 1 a 4 giornate di squalifica.

134. Scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso (art. 16 RD):

- da 2 giornate a 4 mesi di squalifica.

135. Atto di violenza in azione di gioco (art. 17 RD):

- da 1 a 3 mesi di squalifica.

136. Atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso (art. 17 RD):

- da 4 mesi a 1 anno di squalifica.

137. Atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione (art. 17 RD):

- da 8 mesi a 2 anni di squalifica.

138. Atti di violenza ripetuti posti in essere in occasioni diverse (art. 17 RD):

- da 2 a 4 anni di squalifica.

Sezione III - COMPORTAMENTI CONTRARI ALLA LEALTÀ SPORTIVA

- 139. Aver inserito o essere stati presenti in lista gara, anche con funzione di dirigente, con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa:**
- da 1 a 4 giornate di squalifica.
- 140. Inadempimento agli obblighi previsti dall'articolo 62 RA sull'ordine pubblico, anche a titolo di colpa:**
- da 1 a 4 giornate di squalifica.
- 141. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare - anche con funzioni di Assistente di parte - pur non essendo in regola con le Norme di partecipazione e/o di tesseramento, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):**
- da 1 a 3 mesi di squalifica.
- 142. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 65 RA, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):**
- da 1 a 3 mesi di squalifica.
- 143. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare - anche con funzioni di Assistente di parte (nei termini di cui all'art. 40 RA) - con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):**
- da 1 a 4 giornate di squalifica.
- 144. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare in contrasto a quanto previsto dall'articolo 16 e 17 RA, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):**
- da 6 mesi a 2 anni di squalifica.

- 145. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare - anche con funzioni di Assistente di parte - con un documento contraffatto o alterato, anche a titolo di colpa** (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):
- da 1 a 3 anni di squalifica.
- 146. Aver compiuto atti che configurino gli estremi dell'illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva:**
- da 1 a 5 anni di squalifica.
- 147. Aver compiuto atti che configurino l'utilizzo di sostanze dopanti**
- da 2 a 5 anni di squalifica.
- 148. Aver omesso di denunciare - se venuti a conoscenza - il compimento di atti che configurino gli estremi dell'illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva (art. 20 RD):**
- da 1 a 6 mesi di squalifica.
- 149. Abbandono di una gara in segno di protesta:**
- da 2 giornate a 2 mesi di squalifica.
- 150. Mendace dichiarazione sulla regolarità del tesseramento del proprio Socio resa dal Presidente dell'Associazione partecipante alle Finali nazionali, anche a titolo di colpa:**
- da 2 a 3 anni di squalifica.
- L'Organo disciplinare, applicata la sanzione nei confronti del Presidente dell'Associazione, deve trasmettere gli atti al Consiglio della Lega calcio nazionale per i provvedimenti di natura amministrativa previsti dagli articoli 34, 35 e 36 RO.
- 151. Mendace dichiarazione resa dal Socio in tutti i casi in cui sia richiesta una dichiarazione certificativa, anche a titolo di colpa:**
- da 6 mesi a 3 anni di squalifica.
- 152. Inadempimento di provvedimento disciplinare, anche a titolo di colpa, qualora non costituisca una specifica ipotesi di illecito già prevista nel presente titolo:**
- da 6 mesi a 1 anno di squalifica.

Capo III - PREVISIONI A CARICO DI ARBITRI, ASSISTENTI UFFICIALI

153. Previsioni generali a carico di Arbitri, Assistenti ufficiali e Osservatori

Oltre a quanto previsto negli articoli successivi, gli Arbitri, gli Assistenti ufficiali e gli Osservatori rispondono a norma di quanto disposto nel precedente Capo. In questi casi, laddove sia prevista per i Soci la sanzione della squalifica, deve infliggersi agli Arbitri, agli Assistenti ufficiali e agli Osservatori la sanzione dell'interdizione dall'attività.

154. Non corretta o indecorosa vestizione della divisa, anche a titolo di colpa:

- dalla censura all'ammenda di € 5,00.

155. Mancata o negligente compilazione dei dati personali nei documenti ufficiali della Lega calcio, anche a titolo di colpa:

- dalla censura all'ammenda di € 5,00.

156. Negligente o erronea o incompleta compilazione del referto o della distinta di spesa e/o ritardato invio di tali documenti, anche a titolo di colpa:

- dalla censura all'ammenda da € 5,00 a € 25,00;
- recidiva: ammenda corrispondente al rimborso spese.

157. Assenza ingiustificata alle riunioni e corsi di formazione o aggiornamento, anche a titolo di colpa:

- censura,
- recidiva: dalla censura all'ammenda da € 5,00 a € 25,00.

158. Direzione di gare non ufficiali della Lega calcio senza autorizzazione del Coordinatore del Settore arbitrale o del suo sostituto

- interdizione dall'attività da 3 a 6 mesi e ammenda da € 20,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio per 1 anno;
- 1^a recidiva: interdizione dall'attività da 6 mesi a 1 anno e ammenda pari all'importo dovuto dalla Lega calcio all'interessato a titolo di rimborso spese e non ancora corrisposto.

159. Mancata comunicazione della propria indisponibilità al Designatore arbitrale (art. 41 RA), partecipazione alla gara come Atleta o Dirigente senza la comunicazione prevista dall'articolo 45 RA, anche a titolo di colpa:

- ammenda da € 10,00 a € 25,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio nell'anno sportivo in corso;

- 1^a recidiva: interdizione dall'attività da 1 a 6 mesi e ammenda da € 20,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio per 1 anno;
- 2^a recidiva: interdizione dall'attività da 3 mesi a 1 anno e ammenda pari all'importo dovuto dalla Lega calcio all'interessato a titolo di rimborso spese e non ancora corrisposto.

160. Mancata osservanza del segreto previsto dall'articolo 37/IV RA, anche a titolo di colpa:

- ammenda da € 10,00 a € 25,00;
- recidiva: ammenda da € 25,00 a € 50,00 ed esclusione dalla visionatura delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio nella stagione in corso e comunque per almeno 8 mesi.

161. Dichiarazioni lesive sull'operato di un collega o comportamento scorretto da parte degli Arbitri nei confronti degli Osservatori e viceversa:

- ammenda da € 15,00 a € 25,00;
- recidiva: ammenda da € 25,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione o dalla visionatura delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio nella stagione in corso e comunque per almeno 1 anno.

162. Ritardato arrivo sul terreno di gioco, anche a titolo di colpa:

- dalla censura all'ammenda da € 5,00 a € 25,00.

163. Mancato arrivo sul terreno di gioco, ritardo che non permetta la disputa o la conclusione della gara o inadempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 37/a RA, anche a titolo di colpa:

- non corresponsione del rimborso spese e ammenda da € 15,00 a € 40,00;
- recidiva: interdizione dall'attività da 15 giorni a 1 mese, ammenda da € 40,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio nella stagione corso e comunque per almeno 10 mesi;
- ulteriori recidive: l'interdizione dall'attività deve essere aumentata di 15 giorni e l'ammenda di € 10,00, ferma restando l'esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega calcio.